



## **Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023)**

### **Nota di lettura sulle Politiche fiscali e le Politiche previdenziali**

*A cura del Servizio politiche economiche, fiscali e previdenziali*

*(24 gennaio 2024)*

### **Politiche fiscali**

La Manovra finanziaria è improntata in un'ottica di breve periodo e sembra non cogliere le tante emergenze del Paese. Approvata in deficit, dei 24 miliardi di euro impegnati circa i due terzi sono finanziati facendo ricorso all'indebitamento.

Chiudere una Manovra in deficit senza alcuna strategia per la crescita del paese, significa proiettare sul futuro immediato dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti e dei pensionati e delle pensionate un aumento del debito, in un periodo di tassi di interessi elevati e mercati finanziari preoccupati.

I punti chiave del pacchetto di misure previste in ambito fiscale sono il taglio del cuneo fiscale (cioè, l'esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti), per le retribuzioni fino a 35 mila euro e la riforma IRPEF con l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF e la conseguente rimodulazione degli scaglioni di reddito. L'IRPEF è stata rimodulata all'interno del D.lgs 216/2023 con uno stanziamento di quasi 5 miliardi, determinando un finanziamento complessivo di circa 15 miliardi per il pacchetto combinato del taglio del cuneo e dell'IRPEF.

La contemporanea applicazione delle due misure avrebbe dovuto rafforzare le buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici, ma i benefici sono solo di circa 100 euro netti mensili e validi solo per il 2024. Considerato che il taglio del cuneo era già in vigore e che gli aumenti dovuti alla sola IRPEF sono di entità modesta (5 euro per chi guadagna 20mila euro all'anno, 20 euro per chi ne guadagna 35mila), le buste paga di gennaio saranno uguali a quelle di dicembre.

Si tratta quindi di un intervento temporaneo che incide modestamente sul recupero del potere d'acquisto dei salari, di fronte ad una inflazione cumulata di oltre il 16% negli ultimi tre anni.

Abbiamo bisogno di interventi più concreti e strutturali a favore dei lavoratori e delle famiglie, con particolare riguardo ai nuclei familiari a reddito più basso, politiche fiscali mirate ad alleviarne il peso finanziario e generare un impatto positivo sul loro benessere economico.

In merito all'evasione fiscale, la Legge di Bilancio limita l'intervento al solo contrasto nel lavoro domestico. L'approccio continua ad essere quello di un fisco forte con i deboli e remissivo con i forti.

### Articolo 1, comma 15 (Esonero contributivo lavoratori dipendenti per il 2024)

Viene confermato il **taglio del cuneo fiscale, già in vigore da luglio 2023**, ovvero l'esonero dalla trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per i lavoratori dipendenti, fino a 6 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro e di 7 punti percentuali per quelli fino a 25mila. La riduzione non si applica alle mensilità aggiuntive ed è finanziata solo per il 2024. **La busta paga di gennaio sarà uguale a quella di Dicembre.**

In termini di benefici netti per i lavoratori, il taglio del cuneo porterà tra i 60 e i 90 euro netti al mese per i redditi sotto i 25.000 euro lordi annui e tra gli 80 e i 90 euro per quelli inferiori a 35.000 euro.

### Articolo 1, comma 16 e 17 (Fringe Benefit)

La Legge di bilancio modifica la disciplina dei limiti di esenzione di beni e servizi riconosciuti o concessi dai datori di lavoro ai propri lavoratori (c.d. "**fringe benefit**"). Il limite di esenzione del fringe benefit per i lavoratori con figli a carico, dal 1.01.2024 diminuisce a 2.000 euro (aumentato nel 2022/2023 a 3.000 euro) mentre il limite per tutti gli altri soggetti è innalzato a 1.000 euro.

### Articolo 1, comma 18 (Detassazione premi di produttività)

Come già per il 2023, anche per l'anno 2024 viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, già introdotta dall'art. 1 co. 182 della Legge di Bilancio per il 2016. **Auspichiamo la totale detassazione del premio. Assenti ancora una volta la detassazione della tredicesima e degli aumenti contrattuali.**

### Articolo 1, commi 19-20 (Canone RAI e finanziamento)

A partire dal 1° gennaio 2024, l'importo annuale del canone RAI sarà ridotto da 90 a 70 euro per ogni famiglia, a condizione che tutti i membri abbiano la residenza nello stesso luogo. La tassa sarà addebitata direttamente in bolletta dai fornitori di energia elettrica, le modalità di pagamento restano le stesse. Questa riduzione è accompagnata da un finanziamento per la RAI di 430 milioni. La riduzione del canone viene, pertanto, scaricata comunque sulle spalle dei contribuenti.

### Articolo 1, comma 44 (Sugar e Plastic tax)

Si proroga al 1° luglio 2024 la **sospensione delle cosiddette Plastic Tax e Sugar Tax**, norma che accogliamo favorevolmente e **auspichiamo che si proceda alla totale abolizione** di esse considerandole inutili e sbagliate.

### Articolo 1, comma 45 (Iva al 10% su prodotti infanzia, igiene femminile)

Non viene prorogata la riduzione IVA al 5% per assorbenti, pannolini e prodotti per neonati. Dal 1° gennaio 2024, **l'IVA su questi prodotti, pertanto, raddoppia dal 5% al 10%.**

### Articolo 1, comma 46 (IVA su pallet)

L'IVA sui combustibili Pellet viene confermata al 10% anche per il 2024 (a regime ordinario viene applicata al 22%).

### Articolo 1, comma 48 (Aumento accise su tabacco e simili)

A decorrere dal 2024, e con ulteriori aumenti nel 2025 e nel 2026, sono determinati incrementi delle accise sulle sigarette, sui tabacchi lavorati, sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui liquidi sia con nicotina che senza delle sigarette elettroniche. Secondo le stime di settore, tale incremento determinerà un aumento di 10 centesimi circa nel prezzo alla vendita delle sigarette e di 30 centesimi circa sui tabacchi lavorati.

### **Articolo 1, commi 52-53 (Proroga per il 2024 delle disposizioni su partecipazioni negoziali e non negoziali in materia di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni)**

Prorogata anche per il 2024 la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto, delle partecipazioni e dei terreni edificabili agricoli che vengano ceduti a titolo oneroso, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, da soggetti non imprenditori e di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. La rideterminazione si perfeziona con l'applicazione dell'imposta sostitutiva unica pari al 16% sul maggior valore accertato.

### **Articolo 1, comma 63 (Aumento aliquota 26% Locazioni Brevi)**

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, la manovra ha aumentato l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, **dal 21% al 26%**.

L'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

### **Articolo 1, commi 72-73-74 (Proroga delibere IMU e chiarimento sui termini del 14 e 28 ottobre per le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali)**

Limitatamente all'anno 2023, sono prorogati i termini relativi alle delibere di approvazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU.

Si considerano tempestive e valide per l'anno 2023 le delibere inserite nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale* entro il 30 novembre 2023 (invece del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2024 (invece del termine ordinario del 28 ottobre 2023).

Per l'IMU il cui termine ordinario per il pagamento del saldo è stato il 18 dicembre 2023, in caso di maggiore importo da pagare rispetto alla somma già corrisposta, la Legge di Bilancio fissa un nuovo termine per il pagamento del conguaglio senza l'applicazione di sanzioni ed interessi ovvero il 29 febbraio 2024.

### **Articolo 1, commi 86-87 e 92 lett. c (Variazione catastale immobili oggetto di interventi superbonus e tassazione plusvalenza)**

Per le unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al c.d. "Superbonus", la Legge di bilancio dispone che l'Agenzia delle Entrate verifichi la presentazione ove prevista, della dichiarazione Docfa, al fine di riscontrare e valutare eventuali variazioni della rendita catastale. Si introduce di fatto un nuovo adempimento post intervento, che prevede, al termine dei lavori, la presentazione della dichiarazione di variazione di stato dei beni.

Inoltre a decorrere dall'1.1.2024, la cessione dei suddetti immobili, entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza classificata tra i "redditi diversi" ai fini Irpef soggetta ad applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 26%,

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

### **Articolo 1, comma 91 (Incremento imposta valore immobili all'estero e valore prodotti finanziari)**

La normativa prevede dal 1° gennaio 2024 l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, l'IVIE ovvero l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero passa **dal precedente 0,76% all'1,06%**, mentre l'IVAFE da applicare su prodotti finanziari, conti correnti i libretti di risparmio detenuti all'estero e grande novità sulle criptovalute, si incrementa **dal precedente 0,2% allo 0,4%**, ma limitatamente ai soli "prodotti finanziari" detenuti in Paesi black list.

### **Articolo 1, comma 94 (Divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi)**

Introduce dall'01.07.2024, un divieto di compensazione di crediti tributari/contributivi nel modello

F24, in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro. Il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, finalizzato a ridurre il debito complessivo sotto la soglia, comporta il venir meno del divieto di compensazione. Ad un primo esame della norma sembra che il divieto di compensazione sia particolarmente ampio. Da chiarire se sia ammessa la compensazione dell'eccedenza del credito rispetto al ruolo e se tra i "provvedimenti" di sospensione rientri la dilazione del ruolo una volta pagata la prima rata.

#### **Articolo 1, comma 95 (Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per le compensazioni nei modelli F24)**

A partire dall' 01.07.2024, viene esteso in via generalizzata l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 intermediari"), per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Tale obbligo interessa quindi, anche i modelli F24 che espongono crediti maturati nei confronti di contributi Inps o di premi Inail.

#### **Articolo 1, comma 100 (Cooperazione applicativa prima del recupero coattivo)**

Viene introdotto un nuovo articolo, ossia l'art. 75 ter, all'interno del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). In particolare si riconosce all'Agente della Riscossione, prima dell'azione di recupero, la possibilità di poter utilizzare modalità telematiche per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente

La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 1, comma 422 (Proroga esenzione imposta di bollo per zone sisma 2016)**

Sono prorogati e sospesi fino a fine 2024 i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché sospesi i termini amministrativi per i comuni colpiti dal sisma del 2016.

#### **Articolo 1, comma 492 (Incremento imposta di soggiorno per Giubileo 2025)**

Nel 2025 l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive può essere incrementata fino a 2 euro per notte, per finanziare gli interventi connessi al Giubileo.

#### **Articolo 1, commi 528-530 (IMU Friuli-Venezia Giulia)**

A partire dall'anno 2023, l'effetto sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali viene esteso anche all'imposta locale immobiliare autonoma del Friuli-Venezia Giulia (cosiddetta "ILIA") Dunque, dal 1° gennaio 2023, l'ILIA sostituisce al contempo l'IMU e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

## **Politiche previdenziali**

In ambito previdenziale c'è stato un inasprimento della Legge Fornero, ormai in vigore da oltre un decennio, dopo che era stato preso l'impegno di superarla. Infatti, le tante promesse e auspici non sono stati mantenuti. La UIL chiedeva una maggiore flessibilità in uscita, la realtà, invece, è quella di una vera e propria retromarcia e, addirittura, di un peggioramento. In generale, le diverse forme di pensionamento anticipato sono state rese estremamente sconvenienti, a meno di non accettare una drastica riduzione degli assegni pensionistici.

Infatti, queste opzioni, quali APE Sociale, Opzione Donna e Quota 103, hanno una **regolamentazione più rigorosa**, che ha reso l'accesso più selettivo. Per Quota 103, la Legge di Bilancio prevede

un **allungamento delle finestre di uscita** sia per il settore privato che per quello pubblico. **Per Opzione Donna, aumenta di un anno il requisito di accesso.** Nello specifico, poi, la pensione di Opzione Donna e Quota 103 sarà determinata secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo** previste dal d.lgs. 180/1997 che, riferendosi alla contribuzione accreditata nell'arco dell'intera vita lavorativa, penalizza fortemente l'importo pensionistico.

Nulla su una Pensione di Garanzia per i giovani, nulla sul riconoscimento del lavoro di cura delle donne, nulla sul rafforzamento della previdenza complementare, mentre si anticipa al 2025 l'adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti per accedere alla pensione anticipata.

Gravissimo l'intervento sulle pensioni dei lavoratori pubblici: riduce gli assegni anche fino al 40%, in caso di pensionamento anticipato modifica il calcolo della pensione sulla parte retributiva e aumenta, solo per queste categorie, progressivamente le finestre d'uscita.

Restano ferme le pensioni di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e di anzianità (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne), confermandosi tra i requisiti anagrafici più alti d'Europa.

#### **Articolo 1, commi 126-131 (Riscatto periodi non coperti da contribuzione)**

Si prevede la **possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni** parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi. La norma specifica che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con conseguente restituzione dei contributi. La domanda può essere presentata direttamente dall'assicurato o anche dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado. Per i lavoratori del settore privato **l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.**

#### **Articolo 1, commi 134-135 (Rivalutazione trattamenti pensionistici)**

Stante il peso dell'inflazione, **il meccanismo di rivalutazione risulta, ancora una volta, essere molto sfavorevole e ingiusto.**

Per l'anno 2024, infatti, la rivalutazione automatica all'inflazione dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, dell'85% per quelli tra le 4 e le 5 volte, del 53% per quelli tra le 5 e le 6 volte, del 47% per quelli tra le 6 e le 8 volte, del 37% per quelli tra le 8 e le 10 volte, del 22% per quelli superiori alle 10 volte il **trattamento minimo INPS, che per il 2024 è pari a 598,61 euro mensili.**

#### **Articolo 1, commi 136-137 (Ape Sociale)**

Sull'Ape Sociale si fa un passo indietro in quanto viene innalzata l'età anagrafica per accedere alla prestazione da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Viene definita la piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro annui lordi. Fino ad ora era cumulabile sino ad un massimo di 8.000€ di reddito da lavoro dipendente o parasubordinato e 4.800€ come lavoro autonomo. Non viene prorogato, inoltre, l'ampliamento delle 23 mansioni "gravose" che dal 1° gennaio 2022 hanno potuto

beneficiare dello strumento, né il requisito contributivo agevolato di 32 anni previsto per gli edili e ceramisti.

#### Articolo 1, comma 138 (Opzione Donna)

**L'età per andare in pensione viene portata da 60 a 61 anni con 35 di contributi**, mantenendo lo **svantaggioso ricalcolo contributivo**, come per Quota 103, che determina riduzioni dell'importo pensionistico fino al 30%. Questa misura continuerà ad essere un miraggio per la maggior parte delle lavoratrici anche nel 2024 perché rimane destinato solo a donne fortemente svantaggiate come caregiver, invalide o licenziate. Le finestre d'uscita restano di 12 e 18 mesi rispettivamente per lavoratrici dipendenti o autonome. Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni, può quindi scendere al limite a 59 anni. Le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, potrà accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a prescindere dal numero di figli.

#### Articolo 1, comma 139, lettera a (Quota 103)

Viene confermato il requisito dei **62 anni di età e 41 anni di contributi** ma il **tempo di attesa** per ottenere l'assegno è molto più lungo perché passa **da 6 a 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico e da 3 a 7 mesi per i lavoratori del settore privato**. L'importo risulta essere anche più basso perché viene previsto il **ricalcolo contributivo**. Le nuove norme riducono inoltre il tetto dell'importo pensionistico massimo mensile fruibile, che passa da 5 volte a 4 volte il trattamento minimo INPS. Come nel 2023 anche nel 2024 la misura non consente il cumulo con redditi da lavoro diversi da quelli autonomi occasionali fino a 5.000 euro massimo per anno solare.

#### Articolo 1, commi 157-165 (Ricalcolo pensioni dipendenti pubblici)

Si determina la **modifica delle aliquote di rendimento** da applicare sulla parte retributiva dei contributi previdenziali accumulati prima del 1993 **per quattro categorie di dipendenti pubblici: sanitari, enti locali, insegnanti d'asilo ed elementari parificate e personale degli uffici giudiziari, qualora scelgano di andare in pensione anticipata**. Sostanzialmente, si è deciso di non toccare e di lasciare invariate le pensioni di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi), mentre per chi decide di andare in pensione accedendo alle forme anticipate, scatta il taglio. La norma prevede, inoltre, **nuove finestre di accesso alla pensione**, più ampie rispetto alle precedenti. La decorrenza è infatti fissata in tre, quattro, cinque, sette e nove mesi se i requisiti sono maturati rispettivamente entro la fine del 2024, del 2025, del 2026, del 2027 e del 2028. **Solo per medici e infermieri, la Manovra stabilisce un meccanismo di riduzione della penalità** una volta maturati i requisiti per l'uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio, determinato dalle nuove aliquote, sarà ridotto di 1/36 e dopo tre anni l'importo tornerà completo. Di fatto, viene determinata una forte penalità sulle pensioni anticipate per queste categorie.

#### Articolo 1, comma 521 (Indicizzazione alla speranza di vita delle pensioni anticipate)

**La nuova norma anticipa al 2025 l'adeguamento alla speranza di vita per chi va in pensione a prescindere dall'età** una volta raggiunti 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 le donne). Il D.L. 4/2019 li aveva congelati fino al 2027.

#### Articolo 1, comma 522 (Riduzione stanziamento per pensioni lavoratori precoci)

L'autorizzazione di spesa viene ridotta di 10 milioni per il 2024.